



COMUNE DI META

Provincia di Napoli

ORDINANZA N. 27 del 06/03/2020

Oggetto : EMERGENZA COVID-19 - AVVERTENZE E PROVVEDIMENTI

IL SINDACO

CONSIDERATO:

- lo stato di emergenza sanitaria proclamato in data 31 gennaio 2020 dal Consiglio dei Ministri;
- i consigli emanati dal Ministero della Salute pubblicati sul sito web cui si rimanda <http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus> attivando il seguente numero verde di emergenza di pubblica utilità cui chiamare per informazioni e/o segnalazioni **1500**;
- che anche la Regione Campania ha attivato un numero verde per fornire informazioni alla cittadinanza **800909699**;
- che il sindaco, in quanto rappresentante della comunità locale è responsabile della tutela della salute di tutti gli abitanti e può adottare tutte le precauzioni possibili a tutela della salute e della incolumità dei cittadini;
- che sul territorio comunale, segnatamente in via M. Ruggiero, vi è il mercato rionale settimanale;

RICHIAMATE

- le raccomandazioni emanate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità di cui al sito web www.who.int;
- le circolari emanate dal Ministero della Salute in particolare la n. 3190 emessa in data 3 febbraio 2020;
- il protocollo operativo della Direzione Generale della Campania per la tutela della Salute n. 80153 del 6 febbraio 2020;

VISTO


- il Decreto legge n. 6 del 23 febbraio 2020 avente ad oggetto "*Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19*";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01.03.2020, avente come oggetto ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23.02.2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- l'ordinanza contingibile ed urgente n. 1/2020 del Ministero della Salute, con la quale sono state impartite le misure urgenti per mitigare la diffusione della patologia nota come "Corona virus" – COVID-19;
- le ordinanze della Regione Campania n.n 1 e 4/ 2020;

RITENUTO di dover ricorrere nella circostanza, al potere contingibile ed urgente, configurandosi la necessità di porre rimedio alla continuazione dell'emergenza epidemiologica adottando misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus, a tutela della salute dei cittadini;

VISTO l'art.32 della Legge n.833/1978 che demanda al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTO l'art. 50, comma 5 del D.lgs n. 267/2000, che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, in qualità di autorità sanitaria locale;

VISTO lo Statuto comunale;



COMUNE DI META


Provincia di Napoli

VISTO l'art. 650 del C.P. che punisce chiunque non osservi i provvedimenti legalmente dati dall'Autorità.

ORDINA

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus "COVID-19" in tutto il territorio del Comune di Meta, per motivi contingibili ed urgenti, le seguenti misure di contenimento:

- 1) La sospensione fino al 15 marzo p.v. di tutte le manifestazioni sia di carattere pubblico che privato organizzate in luoghi chiusi;
- 2) **ai titolari e/o gestori di locali pubblici o comunque aperti al pubblico** di garantire tutte le misure di sanificazione degli ambienti mediante frequenti igienizzazioni dei pavimenti, dei banconi di somministrazione e vendita, degli arredi presenti nei locali, degli accessori che sono a più stretto contatto con l'utenza (bicchieri, piatti, maniglie delle porte ecc....) con prodotti chimici idonei di cui al punto 6 del decalogo dell'Istituto Superiore della Sanità, dotare i servizi sanitari di soluzioni idroalcoliche di pulizia delle mani nonché di asciugamani di carta monouso;
- 3) **a tutti gli esercenti il commercio di prodotti alimentari** di provvedere a proteggere con idonei mezzi eventuali prodotti sfusi in esposizione ed a vigilare affinché venga controllata l'eventuale manipolazione di prodotti;
- 4) Svolgimento dell'attività di ristorazione, bar e pub, a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno **un metro**;
- 5) Apertura delle attività commerciali diverse da quelle di cui ai punti precedenti condizionata all'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori;
- 6) **ai gestori del trasporto pubblico locale**, ivi incluso quello scolastico comunale, di provvedere a sanificare con frequenza giornaliera i veicoli adibiti al trasporto di persone sul territorio; ai titolari di palestre, centri sportivi, centri per attività ludiche e di svago di effettuare interventi di pulizia straordinaria e sanificazione delle superfici e degli ambienti; le sedute di allenamento, all'interno di impianti sportivi sono consentite nel rispetto di tutte le misure di contenimento del contagio;
- 7) **ai titolari di palestre, centri sportivi, centri per attività ludiche e di svago** di effettuare interventi di pulizia straordinaria e sanificazione delle superfici e degli ambienti; le sedute di allenamento, all'interno di impianti sportivi sono consentite nel rispetto di tutte le misure di contenimento del contagio;
- 8) Sospensione, sino al 15 marzo 2020, di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico;
- 9) Apertura dei luoghi di culto condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
- 10) Sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui venga effettuata la valutazione dei candidati esclusivamente su basi curriculari e/o in maniera telematica, fino al 15 marzo p.v.;
- 11) Rigorosa limitazione dell'accesso dei visitatori agli ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti, nelle case di riposo e nelle comunità alloggio di tipo familiare ed assimilati;
- 12) Sospensione delle attività mercatali svolte nel mercato rionale settimanale del Comune di Meta fino al giorno 3 aprile p.v.;



COMUNE DI META

Provincia di Napoli

Chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente alla data di pubblicazione del DPCM del 01.03.2020, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato o abbia sostato nei comuni di cui all'allegato 1 del DPCM del 01.03.2020, deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'Asl Napoli 3Sud, nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta.

È fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare il presente provvedimento e l'inottemperanza sarà punita ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale.

DEMANDA

Di far rispettare le previsioni della presente Ordinanza, al Servizio di Polizia Locale, alla Polizia di Stato del Locale Commissariato di P.S. e all'Arma dei Carabinieri della Stazione competente e che tale provvedimento venga pubblicato nel sito web comunale e diffuso nei canali social network per la massima conoscenza alla popolazione.

INFORMA

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministro competente, da presentarsi entro 60 gg. dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso. Che potrà altresì essere presentato ricorso al T.A.R. Veneto, entro 60 giorni oppure in via straordinaria, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco
Tito Giuseppe
(sottoscritto digitalmente)